



Policy Politiche di Partecipazione

P.zza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456535
C.F. e P. IVA: 00145920351

CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F. e P.Iva 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Massimo Magnani, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia (di seguito indicato come "Committente")

e

FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA

con sede in Via della Costituzione, 39 - 42124 Reggio nell'Emilia, C.F. e P.Iva 02047370354, nella persona del Legale Rappresentante, Azio Sezzi, domiciliato per la carica presso la sede di Fondazione Nazionale della Danza (in seguito definito "Affidatario")

Premesse

Il Laboratorio Aperto presso i Chiostrì di S. Pietro, in gestione all'RTI costituito Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque società cooperativa sociale/Consorzio Solidarietà Oscar Romero, con convenzione stipulata con il Comune di Reggio Emilia e protocollata in data 10/10/2019 al numero di 36 del Registro Contratti, in ragione della sua mission, degli obiettivi generali e specifici a cui tende, della tipologia e natura delle attività, si configura idealmente come un "nodo nevralgico" per coordinare, mettere a sistema, implementare e promuovere le policies pubbliche afferenti il campo dell'"innovazione aperta" in senso lato e al contempo per mettere in atto una profonda e radicale revisione metodologica e procedurale delle stesse, attraverso una sinergica collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Soggetto Gestore del Laboratorio ed Enti ad elevato profilo di specializzazione nelle specifiche policies di interesse.

Questa sinergia è finalizzata a garantire know how, formazione e accompagnamento nel ripensamento delle politiche pubbliche sia verso i soggetti direttamente coinvolti ma, a ricaduta, anche verso il sistema territoriale nel suo complesso.

Tra gli obiettivi specifici indicati dal disciplinare gestionale allegato alla convenzione di cui sopra, il Soggetto Gestore ha infatti, tra l'altro, quello di "Sviluppare e diffondere nuove soluzioni nel campo dei servizi alla persona con particolare riferimento agli ambiti del welfare, della cultura e dell'educazione".

Oltre alle specificità disciplinari di cui sopra correlate all'innovazione sociale, al welfare e ai servizi alla persona nell'ambito delle attività del Laboratorio Aperto, il complesso dei Chiostrì di S. Pietro è caratterizzato anche da una "seconda anima", strettamente integrata alla precedente: quella della cultura e della creatività, rappresentata dal corpo monumentale, da anni individuato come luogo "nodale" di produzione artistica e culturale in città e riportato dall'uso occasionale a quello continuativo grazie al recente intervento di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR asse 6 - Azione 6.7.1.

Le due "anime" di cui sopra convivono contaminandosi reciprocamente attraverso l'attivazione di sinergie, momenti di dialogo e di interazione reciproca, come dimostrano le numerose iniziative qui ospitate che hanno visto il supporto del Laboratorio Aperto a promuovere la vocazione culturale a diverse declinazioni del luogo.

Reggio Emilia è da tempo posizionata a livello nazionale come una delle città più attente alla persona, alle sue necessità durante le diverse fasi della vita, alle fragilità permanenti o temporanee, nella convinzione che l'arte debba avere un ruolo fondamentale nei percorsi di crescita individuale e collettiva della comunità.

La città riconosce da sempre nell'azione collettiva e spontanea un elemento essenziale per la costituzione della propria identità: attitudine, questa, che si esprime con particolare originalità nelle aree urbane periferiche attraverso esperienze di progettazione, produzione e diffusione di cultura, da valorizzare non soltanto sotto il profilo finanziario ma attraverso lo sviluppo e il consolidamento di conoscenze e competenze.

E' interesse dell'Amministrazione Comunale, d'accordo con il Soggetto Gestore del Laboratorio Aperto, procedere nel percorso già tracciato di cui sopra, finalizzato a consolidare processi di apprendimento, conoscenza, interazione e socializzazioni nelle comunità locali anche attraverso l'avvicinamento alle arti.

Fondazione Nazionale della Danza, da sempre fucina di spettacoli per la compagnia Aterballetto, oggi è anche luogo di progettazione e ricerca ad ampio raggio; la Fondazione, capace di assumere funzioni di promozione e sviluppo della danza a livello nazionale e di proiettare l'immagine della danza italiana con i suoi artisti sul piano internazionale, da anni promuove lo sviluppo di una politica culturale basata sui valori dell'integrazione e della collaborazione; oggetto di ricerca costante è l'esperienza laboratoriale e performativa, nella consapevolezza che praticare danza sia la via maestra attraverso cui si possono conciliare evoluzione individuale e coesione sociale; Fondazione Nazionale della Danza pertanto si configura come un soggetto privilegiato e altamente competente per promuovere l'avvicinamento all'arte, e in particolare alla danza, nella comunità locale, in linea con la policy di innovazione sociale e coesiva promossa dal Comune di Reggio Emilia e dal Laboratorio Aperto dei Chiostrì di S. Pietro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il Committente conferisce all’Affidatario un servizio di avvicinamento alla danza rivolto alle comunità locali, funzionale alle strategie e attività del laboratorio aperto ai Chiostrì di S. Pietro.

Il servizio richiesto, nell’ambito di un percorso di capacitazione rivolto alle organizzazioni attive in ambito culturale sul territorio di Reggio Emilia, coerente con le attività del Laboratorio Aperto ai Chiostrì di San Pietro, nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 - Asse 6 “Città Attrattive e Partecipate” - Azione 2.3.1, riguarda un percorso di avvicinamento alla danza rivolto alle comunità locali, funzionale alle strategie e attività del Laboratorio stesso, che prevede in particolare la realizzazione di un Progetto di dialogo intergenerazionale rivolto ai cittadini delle comunità di Reggio Emilia da compiersi attraverso il linguaggio della danza e in coerenza alle strategie e attività già in corso presso il Laboratorio. Il servizio prevede lo sviluppo di un percorso itinerante nel territorio, che si svolgerà presso selezionati Centri Sociali e presso il Laboratorio Aperto e che coinvolgerà partecipanti rappresentativi di diverse età, generi, ambiti e quartieri di provenienza. Il Progetto si svilupperà attraverso un percorso affidato ad un team artistico, organizzato in incontri e laboratori dedicati a diversi aspetti delle attività da svolgere. In particolare verranno realizzate diverse azioni tra le quali: progettazione dell’idea da parte della coreografa; gestione attività di scouting; gestione degli aspetti legati alla comunicazione; gestione delle iscrizioni alle attività progettate e programmate; sviluppo e gestione fase laboratoriale.

L’Affidatario proseguirà poi nel percorso progettuale con una successiva fase dedicata alla realizzazione di una performance con i partecipanti (fase che non è contemplata nel presente contratto).

ART. 2 RICHIAMI NORMATIVI

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali in materia, sia generali che relative alle specifiche categorie di appartenenza del servizio.

L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con P.G. 774/2011 e rinnovato con deliberazione P.G. 23050/2013 consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L’Affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ossia che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che *“[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico.”*

Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Al riguardo l’Affidatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Committente, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L’Affidatario prende atto dell’attivazione, da parte del Committente, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Committente, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 165/2001).

Il software è conforme alla Legge 179/2017, nonché alle Linee Guida ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: www.comune.re.it - IlComune>Amministrazione trasparente>Altricontenuti>Prevenzione della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. Il Committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 3 DURATA CONTRATTUALE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all’art. 1 dovrà essere svolto dalla data di stipula (da effettuarsi a seguito dell’esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio) ovvero dalla data della sottoscrizione del contratto entro il 30/11/2022. A seguito della suddetta data l’Affidatario proseguirà poi nel percorso progettuale con una successiva

fase dedicata alla realizzazione di una performance con i partecipanti (fase che non è contemplata nel presente contratto).

Il contratto si risolverà alla scadenza prefissata. Potrà cessare la propria efficacia nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti e nei casi di cui all'art. 7.

L'Affidatario in tema di possibilità di subappalto o subaffidamento dichiara di attenersi a quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate.

L'Affidatario dovrà operare in collegamento con il Committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento, al fine di assicurare la miglior riuscita del contratto. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, temporale, etc. sullo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del Committente. Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, nonché delle specifiche indicazioni fornite dal Committente.

Il Committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'Affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento del servizio. A tal fine, si intende dichiarato da parte dell'Affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che pertanto non verrà predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Nessuna variazione o modifica all'eventuale successivo contratto potrà essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente approvata dal Committente.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria preesistente.

Il Committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'Affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per esso stesso e che siano ritenute opportune dal Committente.

Il Committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Non appena si verifichi la cessazione delle cause della sospensione, dovrà essere ripresa l'esecuzione del contratto. La sospensione potrà autorizzare la previsione di un nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'esecuzione dell'appalto sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà l'esecuzione del contratto.

ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato in complessivi € 10.000,00 iva esclusa; l'importo si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio in oggetto, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva). Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Affidatario eccedente l'importo offerto. L'importo contrattuale suddetto si intende fisso ed invariabile per il servizio indicato, anche se dovessero verificarsi variazioni di costi, nonché nella misura degli oneri posti a carico dell'Affidatario.

Il Committente si riserva di apportare modifiche alla qualità e quantità delle singole prestazioni nel rispetto della equivalenza economica. Dette variazioni potranno avere incidenza (sia in diminuzione che aumento) fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto e dovranno essere eseguite alle stesse condizioni (art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016).

ART. 5 PAGAMENTO

Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell'esecuzione del servizio a seguito di emissione di regolare Fattura Elettronica, tramite bonifico bancario entro 30 gg. dal ricevimento di quest'ultima.

La Fattura dovrà essere inviata secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed andranno intestate a: COMUNE DI REGGIO EMILIA _ Piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia _ C.F. e P. IVA n. 00145920351 _ Codice Unico Ufficio IPA: 7LR7HC.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata (l'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile).

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare al Committente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, etc..). Il Committente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

La Fattura deve riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n. 633/1972",
- Codice CIG: Z89385B25E,
- Codice CUP: J89G17000740006
- Numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento (che verrà comunicato a seguito dell'esecutività della Determinazione stessa).

In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il Committente non procederà alla liquidazione della Fattura che, pertanto, sarà restituita all'impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del contratto, dovrà correggerla o rimetterla.

Inoltre, si precisa che ogni pagamento sarà effettuato solo a seguito di controllo con esito positivo del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 207/2010.

Il Committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili ad esso stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare al Committente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il Committente non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ART. 6 PROPRIETÀ, SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI RISULTATI

I documenti ed il materiale prodotti in relazione allo svolgimento del servizio saranno di proprietà del Committente. L'Affidatario potrà avvalersi di documenti e materiali risultato dell'esecuzione del servizio e di portarli a eventualmente a conoscenza di altri soggetti e/o di divulgarli, solo previa comunicazione scritta al Committente (che potrà negare l'autorizzazione) ed indicando comunque che detti prodotti sono frutto di un servizio svolto per conto del Committente stesso.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza suddetti e risponderà nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione del Committente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'Affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con l'affidamento del servizio. L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

ART. 7 INADEMPIENZA, SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALI

Nel caso di inadempienze o gravi inesattezze, il Committente potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, a mezzo PEC.

Nel caso l'Affidatario non dovesse provvedere, il Committente si riserva la facoltà, previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al Committente, senza che l'Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese.

Il Committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (rif. Art. 1453 del Codice Civile) in caso di gravi e o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a formale diffida da parte del Committente stesso inviata a mezzo PEC all'Affidatario, nonché in caso di arbitrario abbandono o sospensione delle attività da parte dell'Affidatario non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di cessazione o fallimento dell'Affidatario stesso. Sarà facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento (rif. art. 2237 del Codice Civile), anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere

all'Affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute e alle attività eseguite. In caso di ritardo di consegna rispetto ai tempi fissati, per cause ascrivibili all'Affidatario, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 (uno) per mille.

Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato superi i 15 giorni naturali e consecutivi il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno.

Sarà facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

Inoltre, il contratto potrà cessare la propria efficacia nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti. Nel caso verrà conseguentemente riproporzionato quanto dovuto dal Committente all'Affidatario.

Per la definizione delle circostanze, delle condizioni e delle modalità inerenti eventuali sospensioni, risoluzioni o recessi contrattuali, sono applicabili gli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto potrà essere rescisso nell'immediato senza che l'Affidatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti del Committente nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

L'Affidatario potrà recedere dal contratto per giusta causa (art. 2237 del Codice Civile).

ART. 8 STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante scambio secondo l'uso del commercio. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 9 ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'Affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 102, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al Committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Per il Comune di Reggio Emilia
(*Nicoletta Levi*)

Per Fondazione Nazionale della Danza
(*Azio Sezzi*)

Il sottoscritto, Azio Sezzi, nella qualità di Legale Rappresentante di Fondazione Nazionale della Danza, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto.

(*Azio Sezzi*)

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

- **Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

- **Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

- **Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it .

- **Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia potrà avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscriverà contratti che vincoleranno il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato responsabili del trattamento.

- **Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

- **Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: procedura amministrativa e contabile per la sottoscrizione e esecuzione del presente contratto.

- **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I Suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Per il trattamento in oggetto è prevista l'espressione del consenso.

- **Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

- **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

- **Periodo di conservazione**

I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornirà di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, verranno cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

- **I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

_ il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

_ il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

- **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto "Finalità del trattamento". Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'affidamento oggetto della presente richiesta d'offerta.

Per presa visione

(Timbro e firma del legale rappresentante)